

# **COMUNE DI GANDINO**

**Provincia di Bergamo**

P.zza V.Veneto n. 7 cap. 24024 Tel. 035/745567 Fax 035/745646

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 27.08.2002  
Modificata con deliberazione C.C. n. 34 del 04.08.2022

## **Art. 1 - Istituzione della Commissione Servizi Sociali**

Alle dipendenze dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gandino o di un suo delegato viene istituita la Commissione Comunale per i Servizi Sociali.

## **Art. 2 - Finalità della Commissione Servizi Sociali**

La Commissione ha carattere consultivo ed ha lo scopo di promuovere e coordinare, in collaborazione con la Giunta Comunale, tutte le iniziative riguardanti l'Assistenza Sociale e i Servizi alla Persona.

## **Art. 3 - Composizione della Commissione Servizi Sociali**

1. La Commissione Servizi Sociali viene nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- Assessore ai Servizi Sociali od un suo delegato che la presiede;
- n. 6 componenti effettivi eletti dalla Giunta Comunale a scrutinio palese, di cui 4 della maggioranza e 2 della minoranza;
- n. 3 componenti espressione della preventiva consultazione delle Associazioni, Enti, Gruppi socio assistenziali presenti nel territorio comunale ed iscritti all'apposito albo depositato presso l'Ufficio Segreteria.
- n. 1 rappresentante della Casa di riposo di Gandino.

2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti in materia.

## **Art. 4 - Convocazione**

La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta scritta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

## **Art. 5- Validità delle sedute e deliberazioni**

La seduta è valida se intervengono almeno la metà più uno dei membri.

## **Art. 6 - Durata in carica dei componenti**

I componenti la Commissione Servizi Sociali rimangono in carica finchè lo rimane la Giunta Comunale che li ha eletti.

## **Art. 7 - Decadenza dei Commissari**

Ciascun membro decade o per dimissioni volontarie o per assenza dalle riunioni per almeno tre volte, senza giustificato motivo.

### **Art. 8 - Scioglimento della Commissione Servizi Sociali**

La Commissione viene sciolta qualora si dimetta contemporaneamente la metà più uno dei suoi componenti. In caso di scioglimento la Giunta Comunale procederà alla nomina di tutti i componenti della Commissione.

### **Art. 9 - Surroga dei Commissari**

In caso di dimissioni o decadenza, il Commissario dimissionario o decaduto verrà surrogato dalla Giunta Comunale con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.